

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 5 luglio 2005, n. 3712

Conferma T.A.R. Puglia – Lecce: I Sezione, 8 novembre 2004, n. 7828.

Non sono nulli i voti espressi in elevato numero con una comune matita, fornita dall'Ufficio di sezione per mancanza di matite copiative, dovendosi escludere la possibilità di identificazione degli elettori.

Omissis.

3. – L'appello principale è infondato.

Con il primo motivo, gli appellanti ripropongono la censura già dedotta in primo grado, con la quale hanno sostenuto che, nella Sezione elettorale n. 4, sarebbero stati assegnati 60 voti alla lista “...” illegittimamente, in quanto espressi con una comune matita (lapis) e non con la matita copiativa in dotazione al seggio.

Gli appellanti richiamano precedenti di questo Consiglio di Stato per i quali l'espressione del voto con uno strumento diverso dall'apposita matita copiativa rende nulla la scheda, giacché lo strumento diverso costituisce segno di identificazione.

Il principio ricordato dagli appellanti (enunciato dalla giurisprudenza in casi in cui è il voto è stato espresso con una penna) è senz'altro corretto, ma la Sezione non ritiene che esso sia applicabile alla fattispecie in esame, dato che le schede votate con la matita, nel numero denunciato dagli appellanti, sarebbero così numerose, da escludere la possibilità di identificazione dei singoli elettori.

Aggiungasi che il numero delle schede votate con la matita non copiativa è addirittura destinato a raddoppiarsi se, a quelle segnalate dagli appellanti, si dovessero sommare anche le 50 schede assegnate alla loro lista che, a dire degli appellanti incidentali, sarebbero state anch'esse votate con una matita non copiativa.

Va inoltre considerato che la matita non copiativa è stata fornita agli elettori dal seggio al fine di sopperire alla ritardata consegna di quelle in dotazione. È assolutamente da escludere, pertanto, che l'uso di una comune matita, in luogo di quella copiativa ordinariamente utilizzata nelle consultazioni elettorali, possa costituire, nella vicenda in esame, un segno di riconoscimento, con incidenza sulla validità dei voti.

Si rivelano, quindi, del tutto non pertinenti al caso le argomentazioni contenute nell'appello principale dirette a porre in rilievo le garanzie che, sotto i profili della segretezza e della libertà del voto, assicurerebbe la matita copiativa, per la sua attitudine di tracciare segni immodificabili e non cancellabili.

È da ritenere ininfluyente, infine, la circostanza che di tale vicenda non vi sia traccia nel verbale, non rivestendo essa alcun effetto sulla validità delle operazioni elettorali svoltesi nella Sezione n. 4.

Omissis.